



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI GENOVA

Composta dagli Ill.mi Signori

Dott. ssa Maria Rosaria D'ANGELO Presidente

Dott. Maurizio DE MATTEIS Consigliere

Sig. Alessandro MARINI Giudice popolare

Sig. Alessandro TABO' " "

Sig.ra Giuseppina CALVI " "

Sig. Nicola FERRO " "

Sig. Alberto FALLERINI " "

Sig. Alberto BASSI " "

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

Contro

- **GAI NICOLA**, nato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -

DETENUTO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI FERRARA –

Sentenza N. 6

Data 11.07.2014

N. 6/2014 R.G.C.A.A.

N. 4300/2013 R.G. G.I.P.

N.13847/2012 R.G.N.R.

SENTENZA

in data

11.07.2014

depositata

il **23.09.2014**

il Cancelliere

NON PRESENTE – RINUNCIANTE A COMPARIRE

ARRESTATO IL 14.09.2012

- **COSPITO ALFREDO**, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX –

DETENUTO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI FERRARA – NON PRESENTE –

RINUNCIANTE A COMPARIRE

ARRESTATO IL 14.09.2014

I M P U T A T I

- 1) del reato p. e p. dagli artt. 110 - 280 co. 2 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone in corso di identificazione, per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, quali componenti del cd. "Nucleo Olga" creatosi all'interno della F.A.I. - F.R.I. Federazione Anarchica Informale - Fronte Rivoluzionario Internazionale, attentato all'incolumità, cagionandogli lesioni gravi, di ADINOLFI Roberto in ragione della sua qualità di amministratore delegato dell'Ansaldo Nucleare S.p.a. ed a causa del suo impegno professionale in favore dell'utilizzo dell'energia nucleare. In particolare, i due indagati, uno a bordo dello scooter Yamaha XMax di colore nero targato DS 71734 e l'altro a piedi, si avvicinavano all'ADINOLFI il quale, uscito dall'abitazione sita in Via Montello n. 14, si stava recando a prendere l'auto per andare al lavoro. Uno degli indagati si avvicinava alle spalle dell'ADINOLFI ed esplose un colpo di arma da fuoco cal. 7,62 che lo colpiva alla tibia e cagionava alla vittima lesioni personali guarite oltre il quarantesimo giorno. I due indagati si davano alla fuga a bordo dello scooter.
- 2) del reato p. e p. dagli artt. 110 – 582 – 583 - 585 co. 2 n. 1 C.P. - art. 1 L. 15/1980 - 61 n. 2 C.P. per avere, in concorso tra loro, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, quali componenti del cd. "Nucleo Olga" creatosi all'interno della F.A.I. - F.R.I. Federazione Anarchica

Informale - Fronte Rivoluzionario Internazionale, esplodendo a distanza ravvicinata un colpo di arma da fuoco cal. 7,62 all'indirizzo di Roberto ADINOLFI, amministratore delegato di ANSALDO NUCLEARE, ed attingendolo alla tibia della gamba destra, cagionato allo stesso lesioni alla tibia che provocavano alla vittima un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni, con l'aggravante di aver agito al fine di commettere il reato sub 1).

In Genova il 17.05.2012.

- 3) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2 CP - 2 e 4 L. 895/67 per avere portato in luogo pubblico o aperto al pubblico un'arma da fuoco, presumibilmente una pistola Tokarev cal. 7,62, utilizzata per compiere i reati sub. 1) e 2).

Reato accertato a Genova il 7.05.2012.

- 4) del reato p. e p. dagli artt. 110 - 61 n. 2 - 624 - 625 n. 7 C.P. per essersi impossessati, agendo in concorso tra loro e altre persone in corso di identificazione, al fine perpetrare i delitti di cui ai capi 1) e 2), del ciclomotore scooter Yamaha 300 targato DS 71734, sottraendolo al legittimo proprietario Marco GAGGERO, mentre il mezzo si trovava parcheggiato sulla pubblica via ed esposto alla pubblica fede.

In Genova, tra i giorni 11 e 12 febbraio 2012.

Ai sensi dell'art. 99 C.P. l'imputato GAI risulta essere recidivo semplice.

Ai sensi dell'art. 99 C.P. l'imputato COSPITO risulta essere recidivo reiterato.

PARTI CIVILI COSTITUITE :

- ROBERTO ADINOLFI, nato a Mercato San Severino (SA) il 26.08.1952 NON PRESENTE – elettivamente domiciliato in Genova, Via Ceccardi 4 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta PAGANO del Foro di Genova che lo rappresenta e difende - PRESENTE ;
- ANSALDO NUCLEARE in persona del Presidente Dr. Umberto MINOPOLI – NON PRESENTE - elettivamente domiciliato in Genova, Via Ceccardi 4 presso lo studio dell'Avv. Corrado PAGANO del Foro di Genova che lo rappresenta e difende - PRESENTE ;
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI presso AVVOCATURA

DISTRETTUALE dello STATO di Genova, Viale Brigate Partigiane 2

e

- MINISTERO DELL'INTERNO presso AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di Genova, Viale Brigate Partigiane 2
entrambe rappresentati dall'Avv. G. ROCCHITTA – PRESENTE

A P P E L L A N T I

i difensori degli imputati avverso la sentenza n. 1515/2013 emessa in data 12.11.2013 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Genova che così decideva:

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 – 533 - 535 c.p.p.

D I C H I A R A V A

COSPITO ALFREDO e GAI NICOLA responsabili dei reati loro ascritti, sussunti i fatti contestati al capo 2) nel reato di cui al capo 1) ed applicato ai fini della pena il disposto di cui all'art. 301 co. 1 C.P. e, ritenuta nei confronti di COSPITO ALFREDO la recidiva reiterata e nei confronti di GAI NICOLA la recidiva semplice, ritenuto il vincolo della continuazione tra i fatti, diminuita la pena per il rito ,

C O N D A N N A V A

COSPITO ALFREDO alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione;

GAI NICOLA alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione

ed inoltre ciascuno al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 - 29 e 32 C.P.

A P P L I C A V A

agli imputati le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

C O N D A N N A V A

gli imputati in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle parti civili, danni da liquidarsi in separato giudizio civile.

Visto l'art. 541 c.p.p.

C O N D A N N A V A

gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti civili, liquidate nei seguenti termini:

difesa ADINOLFI in € 1000,00 per onorari e spese, oltre IVA e CPA;

difesa FINMECCANICA in € 1000,00 per onorari e spese, oltre IVA e CPA; difesa

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI e MINISTRO dell'INTERNO in € 1600.

Visto l'art. 240 C.P.

D I S P O N E V A

la confisca degli oggetti in sequestro pertinenti alla commissione dei reati, ad eccezione di eventuali beni di proprietà di terzi risultati estranei ai reati .

Visto l'art. 544 c.p.p.

I N D I C A V A

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Sulla relazione del Consigliere Rel. Dott. Maurizio DE MATTEIS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La mattina del 7 maggio 2012, alle ore 8.10 circa, appena uscito dalla sua abitazione in via Montello a Genova, Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare s.p.a., veniva ferito al ginocchio con un colpo di pistola sparatogli a distanza ravvicinata da un uomo travisato con un casco, allontanatosi subito dopo a bordo di uno scooter condotto da un'altra persona travisata con un casco che lo aspettava nelle vicinanze. La vittima, percepito il numero di targa del veicolo degli aggressori, lo comunicava ad un passante intervenuto per soccorrerlo.

Sul luogo dell'aggressione veniva rinvenuto un bossolo di arma da fuoco calibro 7.62 Tokarev, mentre il ciclomotore utilizzato per la fuga dagli aggressori veniva rinvenuto la stessa mattina, alle ore 12.30, parcheggiato in viale Sauli: esso risultava rubato nella notte tra l'11 e il 12 febbraio 2012, vale a dire quasi tre mesi prima dell'agguato.

L'attentato veniva rivendicato da un sedicente "Nucleo Olga Federazione Anarchica Informale Fronte Rivoluzionario Internazionale" con un documento di quattro pagine spedito dall'aeroporto di Genova il 7/5/2012 al Corriere della Sera.

Proprio l'esame accurato di questo documento e la sua comparazione con altri documenti provenienti dalla stessa area politica (tutti puntualmente richiamati nell'impugnata sentenza) indirizzava i sospetti degli inquirenti verso la coppia Cospito Alfredo e Beniamino Anna e altre persone loro vicine, ritenuti redattori della rivista "KNO3": la denominazione data alla cellula operativa, "Nucleo Olga", sarebbe riferita ad Olga Ikonmidou, militante della formazione anarchica "Cospirazione delle cellule di fuoco", detenuta in Grecia.

Questi sospetti trovavano conferme nella comparazione antropometrica tra le immagini degli odierni imputati e persone sospette individuate dalle telecamere lungo il percorso di fuga degli attentatori. Anche le risultanze dei tabulati delle utenze telefoniche dei sospettati fornivano altri riscontri, dimostrando che le utenze degli imputati e della Beniamino erano spente tra il primo pomeriggio del 6 e le stesse ore del 7 maggio 2012. Anche in occasione del furto del ciclomotore usato nell'attentato, le utenze dei due imputati risultavano spente per diverse ore. Infine, il furgone e l'auto dell'impresa dei genitori del Gai risultavano significativamente registrati in Genova nel 2011 e nel 2012.

Anche le intercettazioni telefoniche e ambientali dimostravano il coinvolgimento degli imputati in un attentato, come puntualmente ricorda l'impugnata sentenza richiamando tra l'altro le loro preoccupazioni per il rischio che venisse trovata un'arma evidentemente nella loro disponibilità.

Tratti in arresto e assoggettati a misura cautelare, Alfredo Cospito e Gai Nicola venivano rinviati a giudizio perché accusati dell'agguato, qualificato come attentato per finalità terroristica o eversiva e lesioni pluriaggravate; della detenzione e del porto dell'arma finalizzato all'attentato; del furto pluriaggravato del ciclomotore utilizzato nell'attentato.

Ammessi a loro richiesta al rito abbreviato, in quella sede ammettevano i fatti, anzi rivendicavano l'attentato mediante alcuni documenti che abbandonavano in aula, nei quali si assumevano la responsabilità esclusiva dell'attentato, respingendo ogni ipotesi di partecipazione di terzi. All'esito della discussione sono stati ritenuti colpevoli di tutti i reati loro ascritti, ritenuto il reato di lesioni aggravate di cui al capo 2) assorbito nel più grave reato di attentato di cui al capo 1), ritenuti tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione, e sono stati condannati dal G.I.P. di Genova alla pena di anni 10 e mesi 9 di reclusione Cospito e alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione Gai.

Interponevano appello gli imputati chiedendo entrambi, in via principale: la qualificazione del reato sub 1) nella fattispecie di lesioni aggravate solo dall'uso dell'arma e l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 583 c. 1 n. 1 c.p., vale a dire quella costituita dalla gravità delle lesioni cagionate.

Entrambi deducevano anche l'assenza dell'elemento soggettivo dell'aggravante di cui all'art. 280 c. 2 c.p., costituita dalla gravità delle lesioni cagionate alla vittima, perché la condotta dell'imputato manifesterebbe la diversa intenzione di non recare un danno grave.

Entrambi deducevano poi il difetto di correlazione tra la decisione di condanna per la detenzione dell'arma e l'imputazione che non descriveva la relativa condotta, facendone discendere il Cospito la nullità della sentenza sul punto e chiedendo invece il Gai l'assoluzione dal reato di detenzione dell'arma, anche per non avere mai contribuito alla condotta in questione.

In via subordinata entrambi chiedevano la concessione delle attenuanti generiche o comunque sollecitavano la concessione di altre attenuanti, quale quella di cui

all'art. 62 n. 1 c.p., affermando di avere agito per motivi di particolare valore sociale e morale.

Il Gai lamentava poi l'aumento di pena per la recidiva, ritenuto obbligatorio dal primo giudice malgrado il P.M. non l'avesse richiesto nelle sue conclusioni, onde la contestazione sul punto, ritualmente proposta nella richiesta di rinvio a giudizio, dovrebbe ritenersi abbandonata. Il Gai infine lamentava infine l'eccessivo aumento di pena praticato per la continuazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non mette in discussione la materiale commissione dell'attentato da parte degli imputati: essi hanno orgogliosamente rivendicato, più che confessato, i fatti, attraverso documenti gettati in udienza. La difesa ha innanzitutto messo in discussione la qualificazione giuridica della condotta, escludendone la finalizzazione "terroristica" ritenuta dal primo giudice. L'argomento, centrale nell'economia dell'impugnazione, ruota essenzialmente su una lettura particolare dell'"atto terroristico", implicitamente suggerita da una serie di pronunce della Suprema Corte, che lo limiterebbe ai soli casi in cui esso sarebbe diretto in modo indiscriminato contro la popolazione civile, "in incertam personam", "per destare terrore, panico, insicurezza". Esso si contrapporrebbe così all'atto violento esercitato contro obiettivi "di elezione, in modo da ottenere un effetto paradigmatico, innestando magari meccanismi di emulazione", definito quest'ultimo come espressione di violenza "generica" (anche se sarebbe più corretto comunque definirla politica) e non "terroristica". La distinzione nasce da una sentenza della Suprema Corte (n. 12252 del 2012), relativa alla differenza tra il reato di cui all'art. 270 c.p. (associazione sovversiva) e quello di cui all'art. 270 bis c.p., rubricato "associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico". La decisione muove da un'affermazione, tutt'altro che pacifica, secondo cui il "terrorismo", ancorché qualificato sul piano normativo come "scopo" o come "finalità", sarebbe in realtà un "mezzo...una strategia...un metodo di lotta particolarmente efferato", caratterizzato dall'"uso polidirezionale ed indiscriminato della violenza, non solo perché accetta gli effetti collaterali della violenza diretta, ma perché può essere rivolta in incertam personam". Esso sarebbe finalizzato all'eversione, dimodoché l'attuale assetto

normativo avrebbe eliminato la distinzione tra terrorismo ed eversione, sussumendo la seconda come finalità del primo.

Gli appellanti dunque esaminano il gesto compiuto dagli odierni imputati alla luce di tali principi, escludendone il carattere terroristico per essere lo stesso dimostrativo, finalizzato verso una persona specifica (bersaglio elettivo scelto per quello che rappresenta nel settore economico in cui opera), con uno scopo ritorsivo e non eversivo (costituito dal desiderio di punire nell'uomo il rappresentante di un settore economico e scientifico), inidoneo comunque a integrare una qualche finalità eversiva generale e a recare un grave danno allo stato o a istituzioni internazionali. Segnalano inoltre gli appellanti che dall'adesione degli imputati alle indicazioni programmatiche della Federazione Anarchica Informale non potrebbe inferirsi alcuna conseguenza penale, perché nessuna sentenza avrebbe sancito il carattere criminale della sigla in questione, alla quale peraltro difetterebbe la dimensione organizzativa sottesa ad ogni associazione criminale. Questa adesione in altre parole sarebbe null'altro che l'espressione di opinioni personali, come tali incensurabili in sede penale e coltivate su materiali liberamente diffusi a mezzo stampa e nella rete informatica. In altre parole, ristretto il fatto alle sue dimensioni minime di episodica aggressione armata nei confronti di un bersaglio determinato, senza il coinvolgimento di terzi e al di fuori di qualsivoglia finalità associativa criminale, esso esulerebbe da qualsiasi possibile classificazione nelle categorie degli atti terroristici e/o eversivi. Da ciò gli appellanti fanno discendere la domanda principale di esclusione del reato loro contestato sub 1), chiedendo che il fatto sia qualificato come lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma.

Prima di esaminare queste censure giova precisare che la giurisprudenza richiamata dagli appellanti nasce sul tema della differenza tra il reato di cui all'art.270 c.p. (associazioni sovversive) e quello di cui all'art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo o di eversione), come puntualmente rileva anche il primo giudice. Ora, in quella sede il giudice di legittimità doveva definire i rispettivi ambiti di applicazione di due distinti reati associativi, in parte sovrapponibili, ma qualificati dai rispettivi fini perseguiti con condotte violente. Diventava così decisivo in quella sede una classificazione dei diversi tipi di atti violenti, ma la Cassazione non sembra giunta a riconoscere la violenza terrorista solo nell'attentato indiscriminato, in "incertam personam": essa ha piuttosto definito l'associazione terroristica come caratterizzata da una certa indifferenza verso l'obiettivo, per aspirare piuttosto al fine di seminare il panico.

Ne consegue che un'associazione terroristica può ben compiere anche attentati contro obiettivi di elezione, rapine, ecc., ma necessita per essere tale di un'ulteriore disponibilità alla violenza indiscriminata, "polidirezionale". E infatti le sentenze citate dall'appellante dicono che la violenza "può" e non "deve" essere rivolta anche "in incertam personam". Dunque, la Suprema Corte non ha mai detto che l'atto terroristico è solo quello indiscriminato, ma solo che l'associazione terroristica è tale solo se accetta la violenza indiscriminata come uno dei possibili scopi: questa giurisprudenza non classifica l'atto terroristico, ma l'associazione terroristica. D'altra parte una diversa opinione restringerebbe la nozione di attentato terroristico ai soli episodi stragisti, caratterizzati appunto da violenza esercitata nei confronti di obiettivi casuali e indiscriminati, escludendone tutti gli atti commessi in danno di vittime predeterminate, coma ad esempio l'attentato di Sarajevo, che nel senso comune è considerato un attentato terroristico per antonomasia.

L'argomento in sé assume scarso rilievo nel presente giudizio, che non ha per oggetto la qualificazione di un'associazione criminosa, ma un atto di violenza, classificato dal primo giudice come attentato terroristico ex art. 280 c.p.. Tuttavia quella giurisprudenza in qualche modo investe la materia del contendere per due sue asserzioni: il "terrorismo", ancorché qualificato sul piano normativo come "scopo" o come "finalità", sarebbe in realtà un "mezzo...una strategia...un metodo di lotta particolarmente efferato", finalizzato all'eversione, dimodoché l'attuale assetto normativo avrebbe eliminato la distinzione tra terrorismo ed eversione, sussumendo la seconda come finalità del primo. Questi argomenti sicuramente incidono sull'interpretazione dell'art. 280 c.p. e, più in generale, sull'interpretazione dell'art. 270 sexies c.p., che definisce le "condotte con finalità di terrorismo" fornendo così l'unico criterio ermeneutico per la definizione delle categorie giuridiche nella materia.

Come abbiamo detto in precedenza, questi argomenti sviluppati dalla giurisprudenza citata, sembrano tutt'altro che pacifici, posto che nel definire il terrorismo come uno strumento, la stessa suprema Corte precisa che esso viene qualificato sul piano normativo come "scopo" o come "finalità", con ciò segnalando una significativa contraddizione tra la sua interpretazione e il dato testuale. E invece occorre partire proprio dal dato testuale, che non solo qualifica il terrorismo espressamente come uno scopo o come una finalità, ma non autorizza alcuna confusione tra eversione e terrorismo. Sotto questo profilo si segnala come ancora nel 2012 la sezione 5 della Suprema Corte

espressamente afferma che la finalità di eversione non può “rappresentare un’endiadi della finalità di terrorismo” (Cass. Pen., sez. V, n. 25.428/2012). E da ultimo, la VI sezione, nella sentenza 916/2014, che è stata ampiamente citata nella discussione, nell’interpretare proprio l’art. 280 c.p., indica come alternativi i fini di terrorismo e di eversione (pag. 34 della motivazione), con ciò smentendo il dedotto assorbimento dell’eversione nella categoria del terrorismo, come suo scopo. Dunque non si tratta di un risalente e superato indirizzo, visto che è stato ancora ribadito pochi mesi or sono, ma soprattutto si tratta di un indirizzo successivo al D.L. 144/2005, che, introducendo l’art. 270 sexies nel codice penale, ha definito “le condotte con finalità di terrorismo”, dando anche così attuazione alla decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea nella materia (2002/475/GAI) e armonizzando la nostra normativa con la Convenzione ONU del 1999. I principi richiamati dall’appellante debbono dunque ritenersi tutt’altro che pacifici, anzi l’argomento sembra lontano dall’aver trovato un’interpretazione condivisa, in quanto la nozione di terrorismo come mezzo appare più modulata sulle categorie della politica che su quelle del nostro diritto vigente. E’ infatti una classificazione delle scienze politiche e non delle discipline giuridiche quella che individua nel terrorismo una prassi politica qualificata dal perseguimento del terrore, dunque uno strumento, una modalità dell’azione politica.

Occorre invece partire dal tenore testuale dell’art. 270 sexies c.p., il quale intanto definisce le condotte “con finalità di terrorismo” e non qualifica certo il terrorismo in sé (meno che mai come mezzo); inoltre definisce tali condotte come caratterizzate da un elemento oggettivo comune, costituito dalla possibilità di causare un danno grave ad un paese o ad un’organizzazione internazionale (per la loro natura o contesto) e da un elemento soggettivo, qualificabile come dolo specifico, alternativo fra tre categorie: il fine di intimidire la popolazione; il fine di condizionare l’azione dei pubblici poteri; il fine di destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali dello stato. Mai la legge definisce l’atto terroristico come necessariamente destinato ad un bersaglio indiscriminato, anzi la descrizione che ne offre appare perfettamente compatibile con bersagli elettivi, anche dimostrativi, purché sussista la potenzialità dannosa e uno dei fini specifici. Dunque un atto, per definirsi terroristico secondo la nostra legge deve possedere necessariamente l’elemento oggettivo comune (la grave potenzialità dannosa) e uno dei tre elementi soggettivi. Di questi ultimi solo il primo ricalca la nozione comune o politica del terrorismo, connotato appunto dalla tendenza a seminare il panico nella popolazione,

mentre il terzo richiama la nozione di eversione. Quindi anche questa nuova norma non ha eliminato la distinzione tra eversione e terrorismo, posto che la prima si configura anche, ma non solo, come uno dei possibili elementi soggettivi (dolo specifico) dell'atto terroristico. Essa inoltre è significativamente rubricata "condotte con finalità di terrorismo" e quelle definisce, senza alcun riferimento agli atti eversivi, estranei dunque al suo ambito di applicazione.

Infine la lettera della legge non rappresenta in alcun modo il terrorismo come mezzo, onde appare arbitraria una interpretazione che sembra presupporre una definizione ontologica di terrorismo (mezzo di lotta politica), implicitamente ritenuto dall'art. 270 sexies c.p.p. come ulteriore categoria non espressa qualificante l'atto terroristico. Questa opinione, giova ripeterlo, non poggia su alcun dato testuale.

La condotta contestata e ritenuta dal primo giudice è quella di cui all'art. 280 c.p., che va letto alla luce dei principi sopra delineati. Esso punisce l'attentato alla vita o all'incolumità di una persona compiuto per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Le finalità dell'azione, costituenti il dolo specifico, sono chiaramente alternative (terrorismo o eversione), onde basta la sussistenza di una di esse per realizzare il reato contestato, posto che non deve ritenersi superata la distinzione tra eversione e terrorismo, alla luce delle considerazioni che precedono. Ne consegue anche che la seconda finalità (l'eversione) non va interpretata alla luce dell'art. 270 sexies c.p., che qualifica le sole condotte con finalità di terrorismo e non quelle finalizzate all'eversione.

Nel caso in esame innanzitutto è stato pacificamente commesso un attentato all'incolumità di una persona: gli imputati gli hanno sparato ad una gamba. Questo esclude dal processo il grande tema della nozione di attentato, vale a dire se esso debba identificarsi nell'idoneità e univocità dell'azione, quasi modulandosi sulla nozione di tentativo ex art. 56 c.p. assumendone la disciplina giuridica, ovvero se esso possa configurarsi anche prima, nella sola minuziosa organizzazione e magari solo parziale esecuzione del gesto (c.f.r. in questo senso Cass, Pen., sez. I, n. 10.233/1987, secondo cui anche gli atti preparatori dell'attentato possono entro certi limiti realizzare il reato di cui all'art. 280 c.p.). La recente sentenza della Suprema Corte 916/2014, relativa all'attentato di Chiomonte realizzato nell'ambito delle proteste contro la TAV, sentenza ampiamente esaminata nella discussione, proprio di questo parla: quasi sovrapponendo, sia pure con distinzioni significative, attentato a tentativo da ciò facendo discendere l'incompatibilità

del dolo eventuale, pacificamente ritenuta con il tentativo, anche con il delitto di attentato. E infatti quella sentenza ha annullato con rinvio un'ordinanza di custodia cautelare perché, nella rappresentazione dei fatti, l'aggressione al cantiere effettuata con il lancio di numerose bottiglie incendiarie sembrava non avere il diretto obiettivo di colpire le persone, assumendosi solo il rischio di colpirle, con ciò manifestando il dolo "in termini sostanzialmente riconducibili alla figura del dolo eventuale" (così testualmente). Questo va detto per completezza, visto che nella discussione la difesa degli appellanti ha dato grande rilievo a questa decisione, il cui nucleo centrale è tuttavia irrilevante in questa sede, perché qui l'attentato è stato pacificamente compiuto.

Pacifico è poi il fine eversivo perseguito dagli imputati. Esso si desume innanzitutto dal movente non genericamente politico o dimostrativo: l'obiettivo è stato scelto e colpito perché è a capo di un'azienda di stato strategica nel settore energetico, colpevole ai loro occhi di avere perseguito la scelta nucleare diffondendola nel mondo; hanno sparato anche allo scopo conclamato di reagire all'incidente di Fukushima, punendo la vittima quale espressione di un sistema "tecno-industriale" da loro demonizzato più che avversato; infine il gesto è stato rivendicato come parte di un più articolato disegno eversivo, con il quale si proclamava di colpire Finmeccanica con altre sette azioni, una per ognuno dei compagni Greci detenuti insieme a Olga Ikonomidou, militante della formazione anarchica "Cospirazione delle cellule di fuoco", alla quale si sono ispirati anche nella denominazione scelta per firmare l'attentato (Nucleo Olga). L'attentato così non appare isolato od episodico, ma si inserisce in un contesto preciso, quello costituito da molteplici attentati terroristici posti in essere da altri gruppi persone e rivendicati da cellule e gruppi, detti gruppi di affinità, che si richiamano alla FAI/FRI. Sul punto vanno richiamate le analitiche considerazioni del primo giudice, che illustrano i documenti nei quali compare la sigla in questione e ricostruiscono efficacemente il retroterra ideologico di coloro che si affermano appartenere o si ispirano alla sigla in questione. E poco importa che non vi sia mai stata in Italia una condanna per associazione a delinquere a carico delle FAI/FRI, intanto perché l'argomento è estraneo al presente giudizio, nel quale non vengono neppure contestati reati associativi, ma anche perché ciò è irrilevante. Ciò che importa è che diversi attentati siano stati commessi da gruppi o persone che affermano di ispirarsi a tale sigla, e che gli odierni imputati, "affiliandosi" così a quelle esperienze rendono manifesta una intenzione eversiva più vasta dell'attentato oggetto del presente giudizio.

Questo naturalmente si legge nelle loro rivendicazioni, il cui uso è anche oggetto di censura da parte dell'appellante. Ora, gli imputati stessi hanno scelto di non rendere dichiarazioni o comunque di spiegare in modi rituali i fatti, affidando le loro difese a queste "rivendicazioni": ciò dimostra che esse corrispondono comunque al loro pensiero e alla loro volontà. Sicuramente le "rivendicazioni" vanno valutate con cura, ma un conto è il farneticante documento di ostilità verso il mondo redatto da una persona accusata di avere partecipato in modo troppo vivace a una manifestazione; altro conto è un lungo e pignolo documento redatto da una persona che ha partecipato ad un'aggressione armata. In quest'ultimo caso le stesse digressioni politiche spiegano il gesto e ne vengono qualificate, onde non può non riconoscersi ad esse un valore lato sensu confessorio. E d'altra parte lo stesso appellante non manca di usare le espressioni provenienti dai documenti degli imputati, segno che ne riconosce la sostanziale valenza descrittiva non solo delle opinioni, degli stati d'animo, ma anche del movente degli imputati. Certo il linguaggio retorico ed enfatico che li caratterizza ne impone un uso prudente, e magari invita ad abbassare gli occhi pietosamente davanti a quelle manifestazioni sconvenienti di soddisfazione estetizzante per l'atto compiuto ("In una splendida mattina di maggio ho agito e in quelle poche ore ho goduto a pieno della vita", così Cospito commenta il suo gesto da carnefice), ma questo non esclude la loro portata descrittiva di fatti e motivi, specie dove e quando le indagini stesse abbiano fornito puntuali riscontri.

Comunque, che lo scopo dell'attentato fosse quello sopra descritto non lo esclude neppure l'appellante, definendolo una ritorsione, categoria che contrappone comunque al gesto eversivo. A pag. 17 dell'atto di appello infatti qualifica espressamente il gesto degli imputati come ritorsione e rappresaglia, vocaboli che provengono significativamente dal linguaggio militare, indicando la reazione ad un'offesa del nemico, che nella specie sarebbe lo stato Italiano, colpevole di diffondere la tecnologia nucleare nel mondo. E' dunque lo stesso appellante che colloca il gesto degli imputati nell'antagonismo estremo di un atto di guerra verso il nostro Stato, per punirlo delle sue scelte industriali o condizionarlo nelle sue scelte future, visto il valore intrinsecamente dissuasivo di ogni punizione. Ma così rappresentato, il fatto esula da quella "giustizia privata" rappresentata nel corso della discussione, quale gesto di due fanatici idealisti anarchici. A parte il fatto che è impossibile qualificare come privato un atto compiuto verso un soggetto completamente estraneo alla sfera privata dell'agente, ma visto anzi

come nemico dell'umanità, il che colloca il delitto all'interno della sfera pubblica e politica.

L'atto dunque ha un bersaglio elettivo ma politico: il capo di una grande azienda di stato colpito per il suo ruolo pubblico di espressione di un sistema politico economico e non per le sue qualità soggettive e personali. Come si è detto, il fine proclamato è quello di punire l'uomo per la sua attività istituzionale e non privata, punendo e condizionando lo stesso Stato, responsabile di quella politica, attuata anche attraverso la vittima. E si tratta di un obiettivo non secondario, perché qui non viene messa in discussione, ad esempio, la funzionalità del servizio postale, pure importantissimo, ma il diritto dovere dello Stato di perseguire una politica industriale ed energetica, di intervenire direttamente nell'economia, anche usando lo strumento della partecipazione azionaria: in altre parole, viene messo in discussione l'ordine economico del paese nei suoi aspetti fondamentali, disciplinati dal titolo III della Costituzione (in particolare gli artt. 41, 42 e 43). Ne consegue che l'atto mirava proprio a destabilizzare (vale a dire a turbare l'equilibrio) o distruggere una delle strutture fondamentali dello Stato, oggetto di diretta tutela costituzionale, il che qualifica l'atto stesso come eversivo. Per pacifica giurisprudenza, infatti, non rientra nella nozione di eversione qualsiasi azione politica violenta, ma solo quella finalizzata al sovvertimento dei principi fondamentali, che formano il nucleo intangibile dell'assetto ordinamentale (c.f.r. in questo senso da ultimo la già citata Cass. Preen., sez. VI, n. 916/14).

Ciò dimostra la sussistenza del fine eversivo dell'attentato, che, come si è detto, costituisce il dolo specifico della norma contestata. Trattandosi dell'elemento psicologico del reato, non è necessario che la volizione o l'azione siano idonei allo scopo di destabilizzare o distruggere lo Stato o una delle sue strutture fondamentali, come sembra affermare l'appellante (c.f.r. pag. 18 dell'atto di appello). Questo perché la categoria dell'idoneità, richiamando la nozione di tentativo, attiene all'elemento materiale e non a quello psicologico. In questo senso va richiamata la già citata sentenza 916/14 della Suprema Corte la quale, dopo avere ricordato che il reato di cui all'art. 280 c.p. "è segnato, sul piano soggettivo, da un doppio finalismo dell'agente", dovendo l'azione essere innanzitutto ispirata dal fine di eversione o di terrorismo, ma anche all'altro fine di provocare la morte o le lesioni di un uomo, precisa poi che solo rispetto a questi ultimi scopi va misurata l'idoneità e la univocità degli atti (pag. 35). E nel caso di specie si è

detto che il problema non si pone perché l'attentato è stato pienamente realizzato, visto che la vittima è stata ferita a seguito della condotta degli agenti.

Il problema comunque implicitamente posto dall'appellante e anche da parte della dottrina è quello di escludere anche dall'elemento soggettivo del reato quelle progettazioni deliranti o palesemente inadeguate che possono maturare in contesti politici marginali, ma scarsamente offensivi. Questo al fine di limitare la sanzione penale, nel caso di specie assai severa, a condotte di attentato caratterizzate da una sicura offensività. In questi termini può dirsi che lo scopo eversivo perseguito dall'agente, sia pure non tecnicamente "idoneo" ad abbattere lo stato, deve avere una qualche efficacia operativa, una sua capacità di offendere la collettività. Naturalmente queste considerazioni vanno mitigate da un'altra osservazione: l'asimmetria naturale dello scontro tra stato ed eversori. Il primo dispone di grandi risorse istituzionali, laddove i secondi, anche quando organizzati in efficienti sodalizi, sono costituiti da strutture molto più modeste ed affidano la loro efficacia non alla capacità di distruggere direttamente lo stato, ma solo di favorirne il collasso attraverso gli effetti politici destabilizzanti della loro azione. Ne consegue che, valorizzando oltremodo questa differenza di scala, si perverrebbe alla conseguenza di considerare sempre incapace alla sovversione anche la più potente organizzazione criminale, perché comunque militarmente meno attrezzata dello Stato e pertanto incapace a sconfiggerlo in uno scontro aperto e frontale.

Si deve dunque concludere che esulano dal dolo specifico dell'eversione solo le ideazioni deliranti e inadeguate, che si realizzano in modestissimi atti dimostrativi, ma non certo le decisioni che si traducono in fatti politici e militari apprezzabili, che dunque organizzano persone, anche al di fuori di una forma associata, procurano armi, trovano obiettivi, li colpiscono, ne rivendicano le ragioni, ecc. In questi termini si è precisato in giurisprudenza che è necessario che i mezzi utilizzati per perseguire il fine (e non quest'ultimo) siano idonei a mettere in pericolo lo stato o una sua articolazione fondamentale (Cass. Pen., sez. V, n. 25428/2012), il che avviene sempre in presenza di violenza armata e organizzata. In questi ultimi casi sicuramente lo scopo di destabilizzazione istituzionale consapevolmente perseguito integra efficacemente il dolo specifico dell'art. 280 c.p., anche in presenza di una limitata offensività dell'agente rispetto all'obiettivo titanico che si è posto. Ed è quello che si è verificato nel caso di specie: gli imputati hanno organizzato un agguato con armi; hanno ferito un bersaglio politico perseguendo uno scopo destabilizzante, un fine eversivo. Per fare questo hanno

predisposto un'adeguata organizzazione di uomini e mezzi: si sono procurati l'arma; hanno svolto sopralluoghi in una città diversa; hanno rubato un ciclomotore mesi prima del fatto, il che li ha costretti ad organizzarne la custodia in loco; hanno colpito e rivendicato l'azione. E va anche rimarcato che, nei documenti con cui in giudizio hanno rivendicato il fatto, hanno mentito sulle modalità relative al furto del ciclomotore, affermando di averlo trovato con le chiavi innestate pochi giorni prima, mentre è stato rubato senza le chiavi quasi tre mesi prima (c.f.r. documento prodotto da Gai in primo grado). Come correttamente rileva il primo giudice questa menzogna evidente è spiegabile solo allo scopo di coprire altre eventuali complicità o comunque una maggiore organizzazione, in quanto quel furto presuppone la disponibilità di un ricovero adeguato in Genova per nascondere in un non breve lasso di tempo il mezzo indispensabile alla fuga. Dunque non siamo in presenza di un'azione inconsulta ed improvvisa di due esaltati, ma davanti ad una condotta adeguata a perseguire uno scopo eversivo.

Basta questo per realizzare il reato contestato, perché come si è detto il fine eversivo non solo continua ad esistere nel nostro ordinamento in piena autonomia, ma è alternativo a quello terroristico nella fattispecie ritenuta dal primo giudice (art. 2800 c.p.). Non è dunque necessario dimostrare anche il carattere terroristico del gesto e la motivazione sul punto potrebbe fermarsi qui.

Tuttavia, l'azione compiuta deve ritenersi anche terroristica, come ha correttamente statuito il primo giudice. Naturalmente la decisione sul punto passa attraverso l'interpretazione dell'art. 270 sexies c.p., che, come si è detto, definisce condotte con finalità di terrorismo quelle caratterizzate da un elemento oggettivo comune, costituito dalla possibilità di causare un danno grave ad un paese o ad un'organizzazione internazionale (per la loro natura o contesto) e da un elemento soggettivo, qualificabile come dolo specifico, alternativo fra tre categorie: il fine di intimidire la popolazione; il fine di condizionare l'azione dei pubblici poteri; il fine di destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali dello stato. Dunque un atto, per definirsi terroristico secondo la nostra legge deve possedere necessariamente l'elemento oggettivo comune (la grave potenzialità dannosa) e uno dei tre elementi soggettivi.

Premesso che nel caso in esame la condotta è costituita ex art. 280 c.p. dall'attentato all'incolumità dell'ing. Adinolfi, che si è realizzato, va innanzitutto valutato se esso abbia la grave potenzialità dannosa stabilita dall'art. 270 sexies c.p. In tema la Suprema Corte con la già citata sentenza 916/2014 ha in qualche modo relativizzato

l'argomento, muovendo dalla constatazione del carattere parziale delle opinioni che lo riducono al danno economico eventualmente determinato dall'esigenza per lo stato di difendersi dalla minaccia terroristica, ovvero al danno all'immagine. In realtà è arduo identificare una tipologia precisa di danni gravi per un paese o un'organizzazione internazionale: esclusi i danni al patrimonio privato, ciò che resta è troppo vasto e indeterminato. Un ulteriore criterio selettivo è costituito dalla qualità del danneggiato (lo stato od altra organizzazione internazionale) il che esclude i casi in cui la lesione, non necessariamente patrimoniale, possa riguardare porzioni del territorio o singole categorie. Tuttavia, per restringere questa indeterminatezza la Suprema Corte, nella sentenza citata, ha ipotizzato un necessaria "relazione tipica e attendibile tra finalismo dell'azione ed oggetto del danno" e sollecitato una interpretazione "nel collegamento tra i vari elementi evocati dalla norma", ivi compreso il riferimento alla natura e contesto della condotta.

Ciò premesso, giova ricordare innanzitutto che il primo giudice ha correttamente ricordato che la condotta incriminata (attentato all'incolumità di una persona) rientra pienamente tra quelle ritenute terroristiche secondo le fonti internazionali, naturalmente in presenza delle altre condizioni. E va comunque ribadito che la violenza sulla persona, offendendo un bene di rango primario costituzionalmente tutelato (la vita e l'incolumità personale) è comunque un fatto gravissimo secondo il nostro ordinamento. Colpire tale bene in un contesto particolare e ai fini indicati dall'art. 270 sexies (vale adire per intimidire la popolazione o per condizionare illecitamente l'azione dei pubblici poteri o per destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali dello stato) integra ad avviso di questa Corte quel grave danno al paese di cui parla la norma. Il danno diretto alla persona, gravissimo in sé nella gerarchia del nostro ordinamento, assume indirettamente le connotazioni di un danno al paese, in quella interpretazione relativizzata della nozione di grave danno, sollecitata dalla Suprema Corte nel collegamento tra i vari elementi della fattispecie. Nel caso di specie il contesto è già stato rappresentato in precedenza: è stato colpito una persona per la sua funzione istituzionale di dirigente di capo di un'azienda di stato strategica nel settore energetico, in quel contesto ritorsivo ed eversivo già evidenziato, all'interno di un disegno eversivo più vasto prospettato dagli stessi imputati. Grazie al contesto e alla natura dell'atto, l'offesa trascende la persona e coinvolge sicuramente lo Stato e anche il Paese. E questo non per avere allontanato un dirigente di un'azienda di stato dal lavoro per 39 giorni, ma per avere cercato così di condizionare o "punire" le scelte economiche dello stato e per la portata eversiva del

gesto. Come suggerisce la Suprema Corte nella sentenza citata, il fine e il contesto qualificano la gravità della condotta nei confronti del Paese, sì da poterla così correttamente classificare come terroristica oltre che eversiva. Queste considerazioni naturalmente rendono pressoché irrilevante ogni considerazione in ordine alla maggiore o minore “importanza” della vittima, sollevate soprattutto durante la discussione: non siamo naturalmente in grado di comparare il ruolo dell’ing. Adinolfi rispetto a personaggi istituzionali (quali un ministro, un Prefetto o altro), ma possiamo tranquillamente affermare che il suo ruolo (capo di una delle più grandi aziende di stato in un settore strategico) lo rendeva molto importante, perché corresponsabile di generali scelte di politica industriale al pari di un uomo di governo. Questo dimostra l’esistenza dell’elemento oggettivo del reato, costituito dall’esistenza di un potenziale grave danno per lo stato, mentre il fine eversivo già illustrato in precedenza integra il necessario elemento psicologico.

Richiamando anche le pertinenti osservazioni del primo giudice sul punto, si deve dunque concludere che l’attentato all’ingegner Adinolfi è stato compiuto sia per finalità di terrorismo che per finalità di eversione, onde sotto entrambi i profili sussiste il reato di cui all’art. 280 c.p., correttamente ritenuto nell’impugnata sentenza, il che impone il rigetto dell’appello sul punto.

In via subordinata, come si è detto, gli imputati hanno chiesto l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 583 c. 1 n. 1 c.p., vale a dire quella costituita dalla gravità delle lesioni cagionate. Sul punto argomentano gli appellanti che la vittima avrebbe ricominciato a lavorare 39 giorni dopo il ferimento, il che dimostrerebbe l’assenza di un’apprezzabile riduzione della funzionalità dell’arto offeso, ridimensionando così il periodo di malattia. L’argomento è stato oggetto di attività peritale ed è stato ampiamente discusso in primo grado. Le lesioni sono state ritenute gravi solo in ragione della durata della malattia, ritenuta correttamente superiore ai 40 giorni dal primo giudice, con motivazione estremamente ampia ed articolata, che va integralmente richiamata in questa sede. Vi è un argomento dirimente, che supera ogni opinione espressa dai periti nel loro esame eseguito molto tempo dopo i fatti: il referto di visita specialistica eseguita presso U.O. Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale S. Martino il 15/6/2012, vale a dire 39 giorni dopo l’attentato, segnalava una persistente ipotonia e ipotrofia quadricipitale alla coscia destra, con conseguente persistente limitazione funzionale dell’arto; nell’occasione prescriveva la prosecuzione del trattamento fisioterapico e un ulteriore controllo dopo 30

giorni. Ora, nessuno ha dubitato della correttezza di questa certificazione, proveniente da uno specialista di una struttura pubblica, certificazione che non è stata oggetto di specifiche censure: essa dimostra la persistente limitazione funzionale dell'arto offeso a quasi 40 giorni dall'agguato. Ed è irrilevante il fatto che la vittima abbia ripreso a lavorare prima, in ciò aiutato dalle peculiarità del suo lavoro che non gli impongono gravosi sforzi sulle gambe. Queste argomentazioni dimostrano l'infondatezza dell'appello sul punto che va disatteso.

Come si è detto entrambi gli imputati hanno poi dedotto, sempre in via subordinata, l'assenza dell'elemento soggettivo dell'aggravante di cui all'art. 280 c. 2 c.p., costituita dalla gravità delle lesioni cagionate alla vittima, perché la condotta dell'aggressore avrebbe manifestato la diversa intenzione di non recare un danno grave. Essi segnalano la precisione chirurgica della condotta lesiva, l'assenza di reiterazione dei colpi, circostanze, ad avviso degli appellanti, dimostrative della volontà di escludere gravi pregiudizi e dunque del carattere non voluto e non prevedibile delle più gravi conseguenze. Da ciò discenderebbe la non valutabilità dell'aggravante a danno degli imputati ex art. 59 c. 2 c.p. Ora, l'unica cosa certa che ci raccontano i fatti è l'assenza della reiterazione dei colpi, elemento in sé non univoco: poiché l'autore ha sparato con una pistola, ciò può essere dipeso dalla fretta di fuggire, perché mirare e sparare di nuovo avrebbe rallentato l'azione quel tanto da rendere sempre possibile un qualche imprevisto (l'intervento di terzi, magari armati, la maggiore possibilità di essere visti e riconosciuti, ecc.). Al limite il fatto può indicare la volontà di evitare il rischio estremo della morte della vittima, sempre possibile quando si usa un'arma da fuoco anche su zone non letali per eventuali complicanze, ma certo non ci indica la volontà di cagionare solo lesioni estremamente contenute, perché esse non sembrano misurabili agevolmente con un agguato commesso con un'arma da fuoco. Quanto prospettato dall'appellante avrebbe senso solo ove gli autori del fatto avessero immobilizzato la vittima e gli avessero sparato appoggiando l'arma alla parte che si intendeva colpire nel modo più acconcio ad evitare ogni osso, operazione comunque che non avrebbe reso imprevedibili eventuali complicanze perché un'arma da fuoco, anche così usata, non è un bisturi. Ora, usando invece un'arma su un bersaglio comunque non immobilizzato, anche a distanza ravvicinata, non si può prevedere quella precisione chirurgica che sarebbe necessaria per escludere ogni complicanza tale da rendere più grave il risultato. Ne consegue che il

maggior danno verificatosi, quello che ha reso gravi le lesioni, non era certo imprevedibile, il che dimostra l'infondatezza delle censure sul punto.

Come si è detto entrambi gli appellanti hanno dedotto il difetto di correlazione tra la decisione di condanna per la detenzione dell'arma e l'imputazione che non descriveva la relativa condotta, facendone discendere il Cospito la nullità della sentenza sul punto e chiedendo invece il Gai l'assoluzione dal reato di detenzione dell'arma, anche per non avere mai contribuito alla condotta in questione. Per essere più precisi, sul punto si deduce che l'imputazione non descriverebbe la condotta di detenzione dell'arma, ma solo il suo porto, malgrado l'espressa indicazione anche dell'articolo di legge che ne sanziona la detenzione illegittima. Il giudice ha condannato gli imputati anche per la detenzione dell'arma, escludendone l'assorbimento nella condotta di porto dell'arma stessa in occasione dell'attentato, per il carattere non contestuale delle due condotte. Ma così facendo il primo giudice avrebbe valutato l'autonomia della condotta di detenzione dell'arma malgrado l'assenza di ogni sua descrizione e contestazione. L'argomento è infondato per l'assorbente motivo che l'imputazione comunque cita la norma che punisce anche la sola detenzione dell'arma, e ciò basta a ritenere contestato il fatto indipendentemente dalla sua descrizione, che nel caso di specie sarebbe stata costituita dalla sola reiterazione della descrizione della fattispecie legale (perché detenevano e portavano). Quindi la contestazione deve ritenersi sufficiente ad escludere il dedotto difetto di correlazione tra accusa e condanna sul punto.

Corretta appare nel merito la condanna di entrambi anche per la detenzione dell'arma (non assorbita dal suo porto), che si giustifica alla luce della necessaria laboriosa organizzazione dell'agguato, il che postula la necessità di procurarsi e detenere l'arma ben prima e non contestualmente all'aggressione, eventualmente anche per provarla. Come correttamente argomenta il primo giudice, la condivisione da parte di entrambi della partecipazione alla preparazione dell'agguato li rende anche partecipi della detenzione dell'arma. E d'altra parte gli imputati non hanno fornito una diversa spiegazione sul punto tale da articolare diversamente la loro condivisione di questo segmento dell'azione.

Passando alle censure sul trattamento sanzionatorio, giova ricordare che entrambi gli appellanti lamentano innanzitutto il carattere ideologico della decisione sul punto, ispirato a loro dire più dalla volontà di punire le scelte politiche antagoniste degli imputati che i fatti, "oltre il limite della colpevolezza individuale e all'apice del

trattamento penalistico”. In realtà la decisione del primo giudice appare così serena da dimostrare l’assoluta inconfidenza delle osservazioni: è l’appello piuttosto che appare ideologico, laddove lamenta una discriminazione che non c’è e rivendica una clemenza per le intenzioni del gesto, che asserisce non ignobili. E’ vero che in questo processo sono state usate le rivendicazioni, ma solo per i motivi già indicati in questa sede, perché gli stessi imputati hanno parlato attraverso di esse e non certo per inferirne una loro maggiore colpevolezza. Anzi, come si è affermato in questa sede, proprio la natura di questo materiale probatorio ha indotto a cautela, per evitare ogni rilevanza alla retorica e agli intenti autocelebrativi degli imputati. Ma, escluse queste affabulazioni, restano i nudi fatti oltre ai moventi che li hanno determinati, che sono stati valutati senza pregiudizi dal primo giudice.

Anche quella impropria confessione è stata valutata positivamente, avendo indotto il giudice a contenere la pena base nel minimo edittale. Giustamente tuttavia è stata ritenuta insufficiente ai fini della concessione delle attenuanti generiche, non solo perché non accompagnata da gesti di resipiscenza, che l’appellante non reputa necessari a questi fini, ma perché unita ad allusioni offensive nei confronti della vittima e alla esaltazione del gesto commesso. Quando il primo giudice dice che i motivi della confessione trovano origine in fatti estranei all’ambito processuale e quindi evita di valutarli, in qualche modo ridimensiona generosamente la portata delle affermazioni degli imputati (escludendone una qualsiasi rilevanza processuale). Esse invece spiccano in tutta la loro gravità e non possono neppure dirsi giustificate da quegli intenti autocelebrativi che caratterizzano il genere letterario delle rivendicazioni degli “antagonisti”.

Va qui ricordato che entrambi gli imputati nelle loro rivendicazioni hanno attribuito alla vittima la seguente espressione “bastardi, so chi vi manda”, con ciò alludendo ad un suo coinvolgimento nel “malaffare” che caratterizzerebbe l’azienda. L’argomento va menzionato anche in questa sede perché gli appellanti lamentano espressamente che il primo giudice non abbia preso seriamente in considerazione la possibile veridicità del fatto, escludendola sul solo rilievo della precostituita attendibilità della vittima che ha negato la circostanza. In questo contesto lamentano espressamente gli appellanti, che “nessuna riga sia stata spesa per il notorio malaffare che gravità intorno alla società Ansaldo implicata in numerosi scandali assorti alle cronache nazionali.”

Ora, prima di esaminare queste incomprensibili ragioni va innanzitutto detto che quell'affermazione degli imputati appare non vera per le stesse modalità in cui viene riportata da Cospito nella sua rivendicazione. Egli dice testualmente dopo avere riportato il fatto: "in quel preciso momento ebbi la certezza assoluta di aver colpito nel segno, pienamente cosciente del letamaio in cui avevo messo le mani; interessi milionari, finanza internazionale, la politica e il potere, fango e letame". Ora, raramente capita di vedere condensati in poche espressioni tutti i luoghi comuni, la schematicità e povertà di analisi tipica della cultura antagonista: la finanza internazionale sanguinaria e fangosa, fonte di ogni male, alla quale deve appartenere come congiurato qualsiasi avversario. E' talmente goffa l'affermazione da rendere evidente la bugia ad essa sottesa. Questo va detto, per rendere onore alla verità, e va anche detto che l'ing. Adinolfi in questo processo è solo parte offesa e non risulta coinvolto in altre vicende giudiziarie, meno che mai in qualità di indagato, onde le affermazioni degli imputati assumono uno sgradevole sapore diffamatorio nei suoi confronti.

Ciò premesso, bisogna comunque riconoscere che l'argomento dell'appello appare incomprensibile: si vuole dire forse che sparare ad un dirigente dell'Ansaldo è meno grave perché in quell'azienda vi sono altri dirigenti indagati? Né si vede per quale motivo in questa sede bisognerebbe parlare "del notorio malaffare" della società (così testualmente l'appello). Il che non solo è estraneo al presente giudizio, ma dedotto in modo talmente generico da escludere ogni possibile valutazione. In altre parole gli appellanti non deducono nessuno specifico e pertinente episodio che potrebbe essere valutato dal giudice in questa sede, ma accusano un "malaffare", in modo speculare alla indeterminatezza con cui la letteratura antagonista denuncia la "criminale finanza internazionale". Simili argomenti non solo non suggeriscono alcuna clemenza, ma, per la loro incomprensibilità, meritano di essere generosamente dimenticati.

Altro incomprensibile argomento è quello che segnala il carattere non ignobile dell'atto, perché finalizzato al nobile scopo di contrastare "la politica di sviluppo tecnologico nucleare e di commercializzazione di armi di distruzione di massa",. motivi che si affermano "condivisi dalla prevalente coscienza collettiva e intorno ai quali vi è un generale consenso", rappresentato anche dall'esito di due consultazioni referendarie. Sotto questo profilo, richiamando i motivi di valore sociale e morale gli appellanti sollecitano non solo le attenuanti generiche, ma anche l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p. ex ar. 597 c. 5 c.p.p. Anche qui non si capisce cosa si vuole dire: siccome l'argomento del

nucleare è stato oggetto di una o più consultazioni referendarie, le ragioni degli antinuclearisti sono forse più nobili di quelle avverse o di quelli che si sono astenuti, e comunque sono tali da rendere meno grave un attentato all'incolumità di una persona commesso in loro nome? Francamente non si comprende l'argomento, ma va comunque ribadito il valore assolutamente primario della vita umana e dell'integrità della persona, che non può essere offeso per nessuna ragione. Questo almeno nel nostro ordinamento, e poco importa che non sia così nella verbosa ideologia degli appellanti, che evidentemente ritengono gli stessi valori comprimibili a fronte di particolari obiettivi politici. Anche questo argomento va generosamente dimenticato, oltre che disatteso.

Si deve dunque concludere che correttamente sono state negate agli imputati le attenuanti generiche, per l'assenza di elementi a loro favorevole: non hanno neppure reso una vera e propria confessione, ma solo gettato in aula, offendendo i presenti, dei documenti apologetici del loro gesto, con alcune ammissioni e diverse bugie e reticenze (le modalità del furto della moto, la condotta della vittima, il destino dell'arma); non hanno manifestato alcuna resipiscenza, ma hanno orgogliosamente rivendicato l'attentato, diffamando anche la vittima. Infine, il Gai, in una lettera indirizzata dal carcere a un compagno di lotta politica, dopo una lunga analisi delle iniziative sul terreno carcerario, offriva il suo contributo sollecitando la prassi di "vedere dove parcheggia il direttore". E questa missiva non era fatta per scandalizzare i censori, sapendo di esser sottoposto a sorveglianza, ma destinata ad essere recapitata aggirando il visto di censura, come risulta dal fatto che formalmente il mittente era un'altra persona non sottoposta ad analoga sorveglianza. La lettera è stata infatti intercettata casualmente, il che dimostra che quella era la reale intenzione del Gai: continuare dal carcere una diversa campagna terroristica.

Infine, il Gai lamenta l'aumento di pena per la recidiva, ritenuto obbligatorio dal primo giudice malgrado il P.M. non l'avesse richiesto nelle sue conclusioni, onde la contestazione sul punto, ritualmente proposta nella richiesta di rinvio a giudizio, dovrebbe ritenersi abbandonata. L'argomento è infondato per l'assorbente motivo che l'esercizio dell'azione penale è irretrattabile: una volta esercitata l'azione per un determinato reato, qualificato nell'imputazione, comprensiva delle eventuali attenuanti e aggravanti, il P.M. non può più disporre, ma solo assumere conclusioni anche divergenti, come è accaduto nel caso di specie. Ne consegue che la recidiva è rimasta all'attenzione del giudice, come parte dell'imputazione, malgrado il P.M. non ne avesse chiesto la applicazione nelle conclusioni. E rettamente il primo giudice ha applicato il relativo aumento di pena,

obbligatorio per legge. Queste considerazioni escludono ogni ragione di clemenza, non certo per motivi ideologici.

Va dunque confermata integralmente l'impugnata sentenza, con conseguente condanna degli appellanti alle spese del grado e alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio delle parti civili.

P.Q.M.

Letti gli artt. 592 e 605 c.p.p.

Conferma la sentenza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Genova nei confronti degli imputati appellanti Gai Nicola e Cospito Alfredo in data 12/11/2013;

condanna i predetti appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado, nonché alla rifusione delle spese di assistenza e di difesa del presente grado del giudizio in favore delle costituite parti civili, determinate per ciascuna di esse in €. 1.000,00 oltre accessori di legge.

Motivi a gg. 90.

Sospende, ai sensi dell'art. 304 lett. c) c.p.p. i termini di custodia cautelare, in pendenza di detto termine.

Genova, 11/7/2014.

IL CONSIGLIERE REL.
MAURIZIO DE MATTEIS

IL PRESIDENTE
MARIA ROSARIA D'ANGELO